

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - DIFESA (VII)

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Affidamento in prova del condannato militare (Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato) (2204) . . .	21
PRESIDENTE	21, 23, 24, 26, 27, 28, 29
BOATO MARCO	22, 24, 26, 27
CICCIOMESSERE ROBERTO	22, 25
FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	22, 23, 26, 28
LAGORIO LELIO, <i>Ministro della difesa</i>	23, 24 25, 26, 27, 28
MARTORELLI FRANCESCO	23, 24, 26, 27, 29
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	22, 23, 24, 26, 29
TRANTINO ENZO	25, 27, 29
VIOLANTE LUCIANO	28
ZANINI PAOLO	22

Seguito della discussione del disegno di legge: Affidamento in prova del condannato militare (Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato) (2204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Affidamento in prova del condannato militare », già approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Ricordo alle Commissioni riunite che avevamo già approvato l'articolo 1 del disegno di legge e che, nella seduta del 10 marzo scorso, l'onorevole Martorelli aveva presentato ed illustrato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

Il provvedimento di cui al precedente articolo 1 è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno 3 mesi nello stabilimento, nei casi in cui può presumersi che

La seduta comincia alle 9,45.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

la vita nella comunità militare sia sufficiente per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare riferisce ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Poiché l'onorevole Martorelli non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

PAOLO ZANINI. Lo faccio mio, signor presidente.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Ricordo che si era verificata la convergenza delle Commissioni riunite relativamente all'opportunità di spezzare in tre parti l'articolo 1 del disegno di legge, così come formulato dal Governo: una prima contenente disposizioni sostanziali di carattere generale, che è stata già approvata nel corso della precedente seduta, e le altre due più specificamente procedurali. In questo senso si muove l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Martorelli, oggi fatto proprio dall'onorevole Zanini: esso infatti è identico al testo dell'articolo 1 tranne che per il quarto ed il quinto comma. In particolare, il quarto differisce dalla dizione originaria perché aggiunge l'espressione « al giudice militare di sorveglianza »; integrazione opportuna, visto che prima non veniva specificato a chi ci si riferisse. Il quinto comma appare più rimaneggiato rispetto al testo del

Governo ma nella sostanza è ad esso eguale, facendo sempre riferimento ad un giudizio di incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento in prova. Sono, pertanto, favorevole all'articolo aggiuntivo 1-bis.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Sono favorevole all'articolo 1-bis e propongo che al primo comma si aggiungano, dopo le parole « dello stabilimento », le altre « militare di pena », per rendere più chiara la dizione dell'articolo.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Desidererei sapere in che cosa consistano esattamente le eventuali prescrizioni cui si fa cenno nel secondo comma dell'articolo 1-bis. A me consta che i maggiori benefici di questo provvedimento di legge vanno ai testimoni di Geova. Mi domando quindi se non sia il caso di lasciare aperta la possibilità di indicare tali prescrizioni.

MARCO BOATO. Ricordo alla Commissione che c'è già la legge 12 gennaio 1977 (riportata nel codice penitenziario) che indica espressamente tali prescrizioni! Per questo motivo non posso condividere la proposta fatta dai relatori.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. A me sembra che le prescrizioni, cui si fa cenno nell'articolo aggiuntivo 1-bis, siano molto importanti, infatti quando il condannato svolge un lavoro esterno per tante ore al giorno si dovrà appurare se esso lavori effettivamente.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Desidero sottolineare che con l'articolo 2 del provvedimento di legge si stabilisce che la competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al giudice militare di sorveglianza. Risulta, quindi, chiaro che le prescrizioni sono correlate al tipo di pena che il condannato militare deve scontare e che non

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

possiamo fissare, fin da adesso, prescrizioni tassative per situazioni che non siano in grado di prevedere.

Mi dichiaro, peraltro, favorevole, al subemendamento proposto dal relatore Stegagnini.

LELIO LAGORIO, *Ministro della difesa*. Il Governo è favorevole sia all'articolo aggiuntivo 1-bis, presentato dall'onorevole Martorelli e fatto proprio dall'onorevole Zanini, sia al subemendamento proposto dai relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Stegagnini al primo comma, mirante ad introdurre dopo la parola: « stabilimento » le altre: « militare di pena ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Ricordo che, nella seduta del 10 marzo 1982, l'onorevole Martorelli aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-ter.

Il soggetto con l'obbligo di servizio di ferma è affidato in prova al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende o, nel caso di reati militari originati da obiezioni di coscienza, ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, limitatamente al periodo necessario per effettuare o completare il servizio di ferma ed al termine è posto in congedo e affidato al servizio sociale di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per l'eventuale rimanente parte di pena da scontare.

Il soggetto avente rapporto di impiego con l'amministrazione militare è affidato in prova al comando o ente determinato

dal Ministro da cui il militare dipende per tutta la durata della pena da scontare. In caso di cessazione del rapporto di impiego, a domanda o per qualunque altra causa, il condannato è affidato al servizio sociale di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per l'eventuale rimanente parte di pena da scontare.

Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti simili.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Desidererei che l'onorevole Martorelli spiegasse alla Commissione quale sia la differenza di contenuto fra il suo articolo aggiuntivo 1-ter ed il nono comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2204.

FRANCESCO MARTORELLI. Ci sembra che il testo da noi proposto risponda maggiormente ad esigenze sistematiche che non quello proposto dal Governo.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. A me sembra il contrario in quanto il testo originario del disegno di legge prendeva in considerazione, nella prima parte, il condannato in generale prevedendo il suo affidamento ad un comando militare o ad un ente, e nella seconda, separatamente, gli obiettori di coscienza, riservando ad essi un trattamento autonomo; sistemazione, questa, che mi pare collochi questi soggetti in una posizione di maggior riguardo. Per questa ragione prego l'onorevole Martorelli di ritirare il proprio articolo aggiuntivo 1-ter.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Mi pare opportuno specificare che, per i soggetti aventi rapporto di impiego con l'amministrazione militare, viene interrotto il trattamento economico durante l'affidamento in prova presso il comando o ente da cui essi dipendevano. Nel momento in cui sarà ripreso l'impiego, verrà ripristinato il trattamento economico.

PRESIDENTE. I relatori, onorevoli Felisetti e Stegagnini, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-ter.

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorità o a domanda, durante l'affidamento in prova, si osservano le disposizioni del precedente numero 1).

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza, possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio.

Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.

FRANCESCO MARTORELLI. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 1-ter.

LELIO LAGORIO, *Ministro della difesa*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 1-ter presentato dai relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-ter presentato dai relatori, favorevole il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare).

Sino all'entrata in vigore delle nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare, la competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al giudice militare di sorveglianza.

I deputati Stegagnini e Martorelli hanno presentato, rispettivamente, il seguente identico emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Lo ritiro.

FRANCESCO MARTORELLI. Anch'io ritiro il mio emendamento soppressivo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. I relatori Stegagnini e Felisetti e l'onorevole Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita alla sezione di sorveglianza, di cui all'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180 ».

Gli onorevoli Boato e Ciccimessere hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 sostituire le parole: « al giudice » con le altre: « alla sezione ».

MARCO BOATO. Condividendo l'emendamento interamente sostitutivo presentato dai relatori, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 presentato dai relatori.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza).

Il periodo di osservazione della personalità è limitato ad un mese quando la condanna consegue a reato militare determinato da obiezione di coscienza.

Il relatore per la VII Commissione, Bruno Stegagnini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire alle parole: « un mese » le altre: « tre mesi »;

Aggiungere, alla fine dell'articolo 3, le seguenti parole: « per motivi religiosi ».

Gli onorevoli Trantino e Tripodi hanno presentando il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire le parole: « ad un mese » con le altre: « tre mesi ».

ENZO TRANTINO. Nei procedimenti ordinari il periodo minimo di osservazione per il servizio sociale è di sei mesi. Noi stiamo trattando di un procedimento anomalo che non può essere rapportato con quello ordinario. Se non vogliamo andare incontro ad una « ipocrisia legislativa », occorre prevedere un tempo apprezzabile per il periodo di sorveglianza, sì da accertare la personalità del condannato.

LELIO LAGORIO, *Ministro della difesa*. Desidero ricordare alla Commissione che il testo originario della norma, concernente l'obiezione di coscienza (in particolare per i testimoni di Geova), redatta dal Consiglio dei ministri, prevedeva l'esclusione automatica del periodo di osservazione per il condannato. Tale norma — ripeto — era stata concepita proprio per risolvere il caso degli obiettori di coscienza.

Il Senato, invece, ha stabilito un periodo di osservazione, anche se minimo. Personalmente, sono ancora dell'avviso che, una volta accertata l'effettiva affilia-

zione del condannato ai testimoni di Geova, esso sia immediatamente ed automaticamente affidato in prova senza dover sottostare ad alcun periodo di osservazione. Infatti i testimoni di Geova sono conosciuti e non hanno bisogno di essere osservati!

ROBERTO CICCIOMESSERE. Non sono d'accordo sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 proposto dal relatore. È vero, infatti, che gli obiettori di coscienza, attualmente detenuti, sono nella stragrande maggioranza testimoni di Geova, ma è altrettanto vero che esistono obiettori di coscienza detenuti (in base alla legge 12 dicembre 1972, n. 772) che hanno motivato il loro rifiuto a prestare il servizio militare per presupposti diversi da quelli religiosi, ad esempio per motivi di ordine filosofico.

Quindi, la formulazione adottata dal Governo, per quanto mi riguarda, è accoglibile purché venga eliminata la distinzione tra obiettori di coscienza le cui caratteristiche sono descritte dall'articolo 1 della legge n. 772.

LELIO LAGORIO, *Ministro della difesa*. C'è differenza tra gli obiettori di coscienza in senso stretto e quelli che lo sono di fatto perché testimoni di Geova. Questi ultimi, infatti, rifiutano anche il servizio civile sostitutivo perché è sottoposto all'autorità del Ministero della difesa; ciò impedisce loro di avvalersi della legge sulla obiezione di coscienza. Per questa ragione l'articolo è stato scritto in quel modo.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Non è esattamente così. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge n. 772 espletano il servizio civile per cui non esiste per loro il problema dell'affidamento in prova. Vi sono, però, anche obiettori di coscienza totali che rifiutano sia il servizio militare, sia quello civile sostitutivo; per costoro è accettabile la proposta dell'affidamento in prova non sotto la giurisdizione militare. Non capisco perché si debbano selezionare le motivazioni religiose e non fare ri-

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

ferimento semplicemente alla dizione della legge n. 772, evitando così di discriminare quei pochissimi obiettori totali esistenti in Italia.

LELIO LAGORIO, *Ministro della difesa*. I testimoni di Geova appartengono ad una confessione religiosa e sono, quindi, protetti dalla Costituzione che sancisce la libertà religiosa e la parità dei culti. Gli obiettori totali non godono di protezione costituzionale e rappresentano una fattispecie a sé stante.

Il Governo è contrario all'emendamento del relatore che vuole portare il periodo di osservazione da uno a tre mesi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ciccionesere e Boato hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 3:

Sostituire le parole: « è limitato ad un mese » *con le altre:* « è escluso ».

MARCO BOATO. Mi pare che la proposta del relatore di aggiungere alla fine dell'articolo 3 le parole « per motivi religiosi » sia anticostituzionale. Concordo con quanto detto dal ministro tranne che per la discriminazione che, di fatto, con le sue parole fa rispetto ai testimoni di Geova. Non vedo perché si debba « isolare » un problema facendolo diventare un caso clamoroso dal punto di vista della giustizia e facendo conseguentemente scoppiare un problema che, invece, possiamo prevenire e risolvere con questa legge.

FRANCESCO MARTORELLI. Anche noi siamo dell'opinione che non sia giusto limitare la portata dell'articolo 3 ai soli testimoni di Geova. Una tale disposizione, infatti, sarebbe in contrasto con la legge vigente ed a suo sostegno non può essere invocata la protezione costituzionale che in questo senso, nel nostro paese opera sino ad un certo punto. I testimoni di Geova sono condannati quando compiono atti contrari alle leggi dello Stato anche se ispirati da motivi religiosi. La disposizione di cui si discute, dunque, deve

avere una portata generale, altrimenti non è accoglibile.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Dichiarandomi contrario agli emendamenti proposti, esprimo parere favorevole all'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Ritiro l'emendamento sostitutivo all'articolo 3, mentre insisto su quello aggiuntivo delle parole: « per motivi religiosi ».

LELIO LAGORIO, *Ministro della difesa*. Per quel che riguarda l'emendamento Ciccionesere e Boato, desidero ricordare che il testo originariamente presentato dal Governo, e poi modificato dal Senato, era del seguente tenore: « Il periodo di osservazione della personalità è escluso e i condannati sono immediatamente affidati in prova ogniquale volta la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza per comprovati motivi di appartenenza a credo religioso che imponga all'adepto il divieto di prestazione del servizio militare anche in forma sostitutiva ».

Quindi, era una norma *ad hoc* per i testimoni di Geova. La mia opinione (lo ripeto ancora una volta) è che il periodo di osservazione debba ritenersi escluso per gli aderenti al culto suddetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo all'articolo 3 presentato dagli onorevoli Boato e Ciccionesere, contrari il relatore e il Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 3, presentato dagli onorevoli Trantino e Tripodi, a cui sono contrari i relatori e il Governo.

(*E respinto*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 delle parole: « per motivi religiosi », presentato

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

dal relatore per la VII Commissione onorevole Stegagnini.

LELIO LAGORIO, *Ministro della difesa*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Stegagnini, a cui è contrario il relatore per la IV Commissione, e favorevole il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge n. 2204.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Procedimento penale militare di sorveglianza*).

Per il procedimento penale militare di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, sostituiti alla sezione di sorveglianza ed al suo presidente il giudice militare di sorveglianza e alla Corte di cassazione il Tribunale supremo militare.

Le funzioni di pubblico ministero in detto procedimento sono esercitate dal procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale di Roma o da un suo vice o sostituto.

Il relatore per la VII Commissione, onorevole Stegagnini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: « Procedimento di sorveglianza ».

Sopprimere al primo comma dell'articolo 4 le parole: « penale militare ».

Sopprimere al primo comma dell'articolo 4 le parole da: « sostituiti alla se-

zione di sorveglianza » fino alla fine del comma.

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.

Gli onorevoli Boato e Ciccio Messere hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, al primo comma dell'articolo 4, le parole: « tribunale supremo militare » con le altre: « Corte militare di appello di Roma ».

Sopprimere, al secondo comma dell'articolo 4, la parola: « territoriali ».

MARCO BOATO. Ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Martorelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al primo comma dell'articolo 4, le parole: « e alla Corte di cassazione il tribunale supremo militare ».

FRANCESCO MARTORELLI. Lo ritiro.

ENZO TRANTINO. Desidererei avere dei chiarimenti in merito al rapporto fra il primo e il secondo comma dell'articolo 4 e in particolare in merito alla fattispecie che prevede che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate dal procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Roma.

MARCO BOATO. Mi chiedo se sia sufficiente il riferimento alla legge del 1975, modificata nel 1977 a determinare la competenza che non è prevista nella legge sull'ordinamento giudiziario militare.

LELIO LAGORIO, *Ministro della difesa*. Il testo approvato dal Senato è superato dalla legge del 1981. Per questa ragione il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore.

MARCO BOATO. A me pare che si stia facendo un « pasticcio »: non dimentichiamo che con l'articolo 2 abbiamo sostituito

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

il giudice militare di sorveglianza con la sezione di sorveglianza presso la Corte di appello. Quindi, abbiamo attribuito la competenza solo a quest'ultima.

LELIO LAGORIO, Ministro della difesa. Lì il riferimento era all'affidamento in prova. La norma in discussione riguarda invece il procedimento di sorveglianza che si colloca all'interno dell'istituto dell'affidamento in prova.

LUCIANO VIOLANTE. Con la legge del 1981 abbiamo previsto la sezione di sorveglianza e non il magistrato in quanto esisteva già in base all'ordinamento precedente. Oggi abbiamo, quindi, magistrati di sorveglianza e sezioni di sorveglianza presso le Corti d'appello, con un sistema omologo a quello ordinario. Anche in questa materia, dunque, il sistema va rispettato; se trasferiamo la competenza del magistrato di sorveglianza alla sezione, il primo resta senza competenza.

LELIO LAGORIO, Ministro della difesa. Gli resta la competenza nel procedimento di sorveglianza, mentre, in tema di affidamento, la competenza è della sezione e, questo, per uniformità di indirizzo.

LUCIANO VIOLANTE. Questa è una scelta politica; l'importante è saperlo.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore per la IV Commissione. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore Stegagnini. Mi chiedo, però, se nel testo dell'articolo 4, quale risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti in questione, sia implicitamente leggibile il richiamo al contenuto della legge del 1981.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della rubrica all'articolo 4 presentato dal relatore per la VII Commissione onorevole Stegagnini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 4

delle parole: « penale militare » presentato dal relatore per la VII Commissione onorevole Stegagnini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 4 delle parole da: « sostituiti alla sezione di sorveglianza » fino alla fine del comma, presentato dal relatore per la VII Commissione onorevole Stegagnini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 4 presentato dal relatore per la VII Commissione onorevole Stegagnini.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione, l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Modalità per l'espletamento dell'osservazione).

L'osservazione della personalità di cui all'articolo 1, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso lo stabilimento militare di pena da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore.

In carenza di detto personale possono essere utilizzati professionisti civili cui spettano onorari proporzionali alle prestazioni effettuate sulla base di apposite convenzioni.

In caso di necessità, su motivata richiesta del comandante dello stabilimento militare di pena e con provvedimento del giudice militare di sorveglianza, i soggetti da osservare sono trasferiti negli ospedali militari o in altri luoghi esterni di cura convenzionati.

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Il relatore per la VII Commissione, onorevole Stegagnini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, al primo comma dell'articolo 5, le parole: « viene espletata » con le parole: « può essere espletata ».

Sostituire, al terzo comma dell'articolo 5, le parole: « giudice militare di sorveglianza » con le parole: « sezione militare di sorveglianza ».

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione.* Li ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 del disegno di legge n. 2204.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Legittimazione alla richiesta del beneficio).

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato o dai suoi prossimi congiunti nonché proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando, dal medico militare, dall'educatore e dall'assistente sociale militare.

Il relatore per la VII Commissione, onorevole Stegagnini, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, dopo le parole: « di pena » aggiungere le parole: « o di ufficio » e dopo le parole: « da un rappresentante del comando » aggiungere le parole: « al quale è affidato ».

All'articolo 6 sostituire le parole: « e dall'assistente sociale militare » con le

altre: « e da un esperto di cui all'articolo 5 ».

Gli onorevoli Trantino e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, dopo le parole: « richiesto dal condannato » aggiungere le altre: « o dal difensore ».

L'onorevole Martorelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

ENZO TRANTINO. In questa norma, così come è redatta, si assiste ad una situazione che è penalizzante nei confronti del difensore in quanto il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto da tutti ma non da quest'ultimo. Di qui la *ratio* del mio emendamento che ritengo possa raccogliere il consenso di tutti i gruppi.

FRANCESCO MARTORELLI. Non vedo per quale ragione si debba adottare in questa materia una disciplina speciale e comunque diversa rispetto a quella ordinaria. Pertanto, ritengo che l'articolo 6 debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Comunico che, per concomitanza con i lavori dell'aula, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2204 è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO